

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Tra

IFAC-CNR - Istituto di Fisica Applicata, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino (FI), Codice Fiscale 80054330586, rappresentato per la firma del presente atto dal direttore Dott. Roberto Pini, nato a Firenze il 19/06/1956 e residente per la carica in Sesto Fiorentino (FI), Via Madonna del Piano 10, C.A.P. 50019, C.F. PNIRRT56H19D612F; debitamente autorizzato alla stipula del presente atto in qualità di legale rappresentante,

E

SABAP-MIBACT – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con sede legale in Firenze (FI), Piazza de' Pitti 1, C.A.P. 50125, Codice Fiscale 01633710973, rappresentata per la firma del presente atto dal Legale Rappresentante, Andrea Pessina, nato 20/03/1963, CF: PSSNDR63C20D612Q,

Di seguito indicati congiuntamente come “Parti”, singolarmente ciascuno anche come “Parte”.

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- IFAC-CNR è un Istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche che si occupa principalmente di attività di ricerca, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico in molte aree della Fisica Applicata e dell'ICT, come: spazio, aerospazio e osservazione della terra; salute, nanomedicina e sicurezza; monitoraggio ambientale e della qualità dei cibi e beni culturali;
- IFAC-CNR possiede competenze di tipo specialistico, maturate nel corso di un'esperienza trentennale, nel campo della Spettroscopia Applicata ai Beni Culturali, con particolare riguardo alla caratterizzazione dei materiali artistici e non, alle applicazioni di tecniche di analisi in-situ su oggetti di interesse storico-artistico con strumentazione portatile, e alle applicazioni di tecniche di imaging multi- e iper-spetttrale; possiede inoltre competenze nel campo dell'analisi di dati multidimensionali e di dati immagine mediante analisi statistica

multivariata e algoritmi di Intelligenza Artificiale, in particolare con metodi di machine learning e deep learning.

- SABAP-MIBACT è organo periferico del MiBAC e svolge compiti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio di interesse culturale, di proprietà pubblica e privata, nell'ambito del territorio di competenza. Tale attività è esercitata ai sensi del D. Lgs 42/2004, "Codice dei Beni Culturali" e successive modificazioni e integrazioni.
- SABAP-MIBACT possiede competenze negli ambiti di tutela, catalogazione, vigilanza, ispezione, protezione e conservazione del patrimonio archeologico riconosciuto di interesse culturale ai sensi della normativa vigente della città metropolitana di Firenze e delle province di Pistoia e Prato. Svolge attività di promozione e valorizzazione del patrimonio tutelato - anche in collaborazione con l'Università, Enti Locali e Associazioni presenti sul territorio di competenza - attraverso la cura di pubblicazioni e l'organizzazione di iniziative culturali.

CONSIDERATO CHE

- il presente Accordo ha lo scopo di riflettere l'intenzione delle Parti di condurre programmi congiunti, con l'obiettivo di sviluppare la cooperazione scientifica tra i loro team di ricercatori attraverso ricerche e campagne di misura volte alla conoscenza, documentazione, valorizzazione e fruizione di beni culturali e oggetti di interesse storico-artistico
- l'obiettivo della cooperazione è anche quello di facilitare la collaborazione e incoraggiare collaborazioni future;
- le Parti, pertanto, convengono di stipulare il presente Accordo di collaborazione stabilendo nel contempo i rispettivi diritti e doveri nell'esecuzione delle loro parti del programma di disseminazione, promozione e valorizzazione della ricerca.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione scientifica e si intendono integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

2.1. È concluso tra le Parti un accordo di collaborazione scientifica e operativo al fine di realizzare quanto stabilito in “PREMESSO CHE”, al fine di condurre programmi congiunti di ricerca nell'ambito dello svolgimento di ricerche e campagne di misura volte alla conoscenza, documentazione, valorizzazione e fruizione di beni culturali e oggetti di interesse storico-artistico;

2.2. Il presente Accordo di collaborazione scientifica è posto sotto la responsabilità congiunta delle Parti che forniranno il personale e i mezzi necessari per il suo corretto funzionamento, nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia previdenziale, assicurativa, di sicurezza, così come stabilito nel prosieguo.

2.3. Le Parti, inoltre, si impegnano a rispettare la normativa etica sovranazionale e nazionale, consistente nella protezione degli interessi fondamentali, in particolare quello delle persone a qualsiasi titolo coinvolte nell'attività di ricerca, specificatamente gli assegnisti di ricerca reclutati.

2.4 Il presente accordo ha durata quinquennale a far data dalla sua ultima sottoscrizione e può essere rinnovato o prorogato alla sua scadenza solo in forma scritta.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI

3.1. Ciascuna parte si impegna a:

- a) svolgere l'attività come specificato all'articolo 2, con la diligenza specifica richiesta dallo speciale contenuto scientifico e professionale della sua attività;
- b) disporre ed organizzare le risorse eventualmente necessarie per il funzionamento dell'Accordo di collaborazione e degli eventi e programmi di lavoro specifici che nel tempo potranno essere realizzati su indicazione dei responsabili scientifici ai sensi del successivo articolo 4;
- c) mantenere la riservatezza di tutte le informazioni comunicate come “confidenziali”;
- d) garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente Accordo in materia di diritti di proprietà intellettuale, riservatezza e principi etici;
- e) osservare il principio di uguaglianza di genere e i diritti dei ricercatori come stabilito dalla Carta europea dei ricercatori.

3.2. In particolare, ciascuna Parte si impegna a prendere parte all'efficace attuazione del programma di attività e a cooperare, eseguire e adempiere, tempestivamente e puntualmente, a tutti i suoi obblighi ai sensi del presente Accordo e alle regole che possono essere ragionevolmente richieste da esso e in un modo di buona fede.

3.3. Ciascuna parte si impegna a comunicare tempestivamente, conformemente alla struttura di *governance* del presente accordo, qualsiasi informazione significativa, fatto, problema o ritardo che possa incidere sul programma di ricerca.

3.4. Ciascuna parte adotta misure ragionevoli per garantire l'accuratezza di qualsiasi informazione o materiale che fornisce alle altre parti.

ARTICOLO 4 – RESPONSABILI SCIENTIFICI E TECNICI

4.1. Le parti indicano, quali responsabili ai fini della corretta esecuzione delle attività previste i seguenti Responsabili Scientifici e Tecnici:

per IFAC-CNR: Dott.ssa Costanza Cucci

per il SABAP-MIBACT: Dott.ssa Susanna Sarti

4.2. I responsabili scientifici sottopongono alle rispettive organizzazioni le decisioni relativamente al presente Accordo di collaborazione e in particolare:

- a) elaborano programmi di lavoro specifici, corrispondenti ad eventuali progetti, e, se del caso, dispongono sulle risorse eventualmente necessarie per il funzionamento dell'Accordo di collaborazione e degli eventi;
- b) decidono ogni questione riguardante le organizzazioni e le attività scientifiche discendenti dal presente Accordo e su eventuali ulteriori accordi specifici d'attuazione che ne possono discendere.

4.3. Il primo programma di collaborazione di lavoro specifico è stabilito all'Allegato 1 del presente Accordo di Collaborazione Scientifica e ne costituisce parte integrante.

ARTICOLO 5 – PERSONALE E ALTRE RISORSE

5.1. Il personale messo a disposizione dell'Accordo di collaborazione scientifica delle attività programmabili sarà quello dipendente o che collabora con una delle Parti, anche in ragione dell'attuazione e per la realizzazione di progetti di sovvenzione nazionale o europea.

5.3. Le Parti prenderanno tutte le misure necessarie affinché il proprio personale possa partecipare alle attività dell'Accordo di collaborazione scientifica, in adempimento della legislazione contrattuale, assicurativa e previdenziale vigente.

5.5. Il personale che partecipa alle attività dell'Accordo di collaborazione scientifica è tenuto a seguire le direttive del Responsabile Scientifico.

5.6. In caso di recesso o in qualunque ipotesi di fine dell'Accordo di collaborazione scientifica, le risorse e il personale continueranno a essere messi a disposizione delle altre parti al fine esclusivo e circoscritto di dare termine alle attività eventualmente in corso di svolgimento al

momento della cessazione dell'Accordo, e comunque non oltre il termine di durata degli stessi.

5.7. Le parti, quali responsabili solidalmente, se necessario metteranno a disposizione le risorse economiche necessarie allo svolgimento di collaborazione scientifica per la realizzazione delle attività programmabili anche sulla base di accordi economici di cui al precedente art. 4.2.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE

6.1. Ciascuna Parte provvederà, per quanto di propria competenza, alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo di collaborazione scientifica, verrà coinvolto nell'attività e dovrà frequentare la sede di esecuzione delle attività medesime.

6.2. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo.

6.3. L'ottenimento di eventuali permessi e autorizzazioni che siano necessari per l'attuazione dei programmi delle attività in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui devono essere effettuate le attività stesse e per gli scopi cui esse sono destinate, è a carico di tutte le Parti.

ARTICOLO 7 – RESPONSABILITÀ

7.1 Le Parti si esonerano reciprocamente da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall'esecuzione e/o in occasione della esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo di collaborazione scientifica e formativa, svolte presso la sede di realizzazione delle attività stesse.

ART. 8 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

8.1. Le Parti si obbligano - garantendo anche per il proprio personale destinato allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo di collaborazione scientifica - a mantenere la più assoluta riservatezza e confidenzialità sulle informazioni, cognizioni e documenti dei quali verranno comunque a conoscenza durante ed in occasione della esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo di collaborazione scientifica.

8.2. Nel caso di risultati di particolare interesse scientifico che possano costituire oggetto di pubblicazione, le Parti potranno utilizzarli indicando adeguatamente il contributo scientifico e

tecnico di ciascuna parte (in particolare nella lista degli autori e nei ringraziamenti).

8.3. Le Parti, inoltre, dovranno rispettare la normativa etica sovranazionale e nazionale, consistente nella protezione degli interessi fondamentali, in particolare quello delle persone a qualsiasi titolo coinvolte nell'attività.

ART. 9 – OBBLIGHI DI SEGRETEZZA DEI DIPENDENTI

9.1. Ferma restando la responsabilità personale di dipendenti, ausiliari, consulenti, le Parti risponderanno del rispetto dell'obbligo di segretezza di cui al precedente articolo, solidalmente con gli stessi, anche per i propri dipendenti, ausiliari, consulenti e comunque dei terzi di cui si avvalga e/o che comunque abbiano accesso alle informazioni e documenti per il tramite e/o a causa, diretta o indiretta, della Parte sulla quale l'obbligo incombe.

ART. 10 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI

10.1 La titolarità dei risultati raggiunti in autonomia da ciascuna parte sarà della parte che li ha generati. Qualora non sia possibile definire la titolarità esclusiva di una parte, entrambe le parti saranno congiuntamente titolari dei diritti economici sulla proprietà industriale e intellettuale, derivanti dall'attività svolta in collaborazione.

10.2 Ciascuna parte potrà utilizzare per uso interno i risultati dell'attività realizzata dalla controparte senza possibilità di trasferirli a terzi, purché tali scopi non pregiudichino la tutela dei diritti economici di cui al comma precedente. Ciascuna parte si impegna a comunicare tempestivamente alla controparte l'utilizzazione dei risultati per gli scopi sopraddetti ed a menzionare esplicitamente il presente Accordo di Collaborazione scientifica.

ART. 11 – ASSICURAZIONI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

11.1. Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

11.2. Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative richieste dalle normative vigenti per il proprio personale e le proprie sedi che, in virtù del presente Accordo di Collaborazione, sarà chiamato a frequentare in esecuzione delle attività di propria competenza.

11.3. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività dell'Accordo di Collaborazione ed è tenuto, prima dell'espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

11.4. È a carico di ciascuna parte l'ottenimento di eventuali permessi e autorizzazioni che siano necessari per l'attuazione delle attività di cui al presente accordo in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui devono essere effettuate le attività stesse e per gli scopi cui esse sono destinate.

11.5. Ciascuna parte esonera, comunque, e tiene indenne la controparte da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti lo studio oggetto del presente accordo di collaborazione, da parte del proprio personale dipendente e/o incaricato.

11.6. Ciascuna Parte è responsabile nei confronti dell'altra di qualsiasi danno che possa derivare dalla violazione e/o inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, a meno che non provi che tale trasgressione si è verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

12.1. I dati forniti durante l'esecuzione del contratto saranno oggetto di trattamento esclusivamente per la realizzazione del presente accordo o per prendere provvedimenti nella esecuzione dell'eventuale accettazione delle eventuali domande di finanziamento o per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza in conformità al Reg. (EU) 2016/496.

12.2. Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (EU) 2016/496 le Parti forniscono le seguenti informazioni per il trattamento dei dati:

a) la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;

b) titolare del trattamento per IFAC-CNR è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e-mail di contatto: privacy@cnr.it;

c) il Responsabile pro tempore per la Protezione dei Dati per IFAC-CNR l'Ing. Roberto Puccinelli: rpd@cnr.it; responsabile interno del trattamento dei dati per IFAC-CNR è il Direttore in carica: direttore@ifac.cnr.it;

d) il Titolare del trattamento per SABAP-MIBACT è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, con sede in via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA), cui rivolgersi consultando apposita pagina dei contatti;

e) il Responsabile pro tempore per la Protezione dati per SABAP-MIBACT è Prof. Alessandro Benzia, Direttore del Servizio II della Direzione generale Organizzazione, contattabile ai

seguenti recapiti: e-mail: rpd@beniculturali.it, telefono: 066723.2216, via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma (ITALIA).

12.3. IFAC-CNR e SABAP-MIBACT non trattano categorie particolari di dati personali, a meno che (A) una determinata operazione non determini, essa stessa, la possibile conoscenza di categorie particolari di dati personal, (B) siano richiesti dalla legge.

12.4. I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

12.5. Reclami o domande relative alla protezione dei dati e alla privacy devono essere indirizzate al responsabile della protezione dei dati del CNR: Ing. Roberto Puccinelli, email di contatto: rpd@cnr.it e della SABAP-MIBACT: Prof. Alessandro Benzia , e-mail di contatto: rpd@beniculturali.it.

Si ha inoltre il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo nazionale (Garante Privacy).

12.6. Ciascuna Parte, preso atto dei diritti reciprocamente spettanti ai sensi del Capo V del Regolamento 179/2016 e debitamente informata circa quanto previsto dal Regolamento, autorizza espressamente l'inserimento dei propri dati nelle banche dati dell'altra Parte, ivi inclusi quelli relativi ai rispettivi Responsabili scientifici e al Personale Coinvolto, alla descrizione casistica, consentendo all'altra Parte di trattare e comunicare i propri dati a terzi, qualora tale trattamento o comunicazione si renda necessaria per le seguenti finalità riferite alle attività connesse al presente Accordo:

- a. Adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali;
- b. Gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali,
- c. Attività di ricerca e indagine;
- d. Finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimamente preposte;
- e. Gestione del contenzioso;
- f. Finalità di statistiche;
- g. Servizi di controllo interno.

12.7. Le Parti dichiarano quindi espressamente di essere a conoscenza dei diritti a loro riconosciuti dal Capo V del Regolamento 179/2016 per quanto stabilito dal Regolamento EU

2016/679 in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei loro dati personali.

ARTICOLO 13 – SCIoglimento DELL'Accordo

13.1 Il presente Accordo non determina obblighi o impegni finanziari a carico delle Parti. Eventuali oneri potranno sorgere in relazione a specifici progetti di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) e art. 4, ma solamente previo accordo scritto firmato dalle Parti.

13.2 Il presente Accordo potrà essere risolto in ogni momento dall'una o dall'altra parte tramite un preavviso scritto di almeno tre mesi a mezzo di PEC (Posta Certificata). In caso di risoluzione dell'Accordo, le attività di cooperazione già avviate continueranno fino alla loro scadenza.

13.3 Le parti convengono che l'Accordo si intenderà risolto di diritto con effetto immediato e senza necessità di alcuna comunicazione nel caso in cui l'associazione SABAP-MIBACT cessi la propria attività o sopravvenga dichiarazione di scioglimento nei casi previsti dalla legge, dal proprio statuto e/o atto costitutivo.

ARTICOLO 14 – DOMICILIO E COMUNICAZIONI

14.1. Ai soli fini del presente Accordo di collaborazione scientifica le parti eleggono i rispettivi domicili in:

“IFAC-CNR”, Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino (FI);

“SABAP-MIBACT”, Piazza Pitti 1, C.A.P. 50125, Firenze (FI).

14.2. Le comunicazioni relative alla presente Convenzione che non debbono effettuarsi in forme specifiche (ad esempio con posta certificata), possono essere effettuate per e-mail ai seguenti indirizzi:

Referente IFAC-CNR: c.cucci@ifac.cnr.it (Costanza Cucci)

Referente SABAP-MIBACT: susanna.sarti@beniculturali.it (Susanna Sarti)

Le comunicazioni relative al presente Accordo che debbono effettuarsi per posta elettronica certificata, devono essere inviate ai seguenti indirizzi:

IFAC-CNR: protocollo.ifac@pec.cnr.it

SABAP-MIBACT: mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it

14.3. Le comunicazioni ad indirizzi o numeri diversi da quelli indicati non saranno tenute in considerazione per i fini della presente Convenzione.

ARTICOLO 15 – FORO COMPETENTE

15.1. Esperito inutilmente ogni tentativo di composizione amichevole, per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze, con esclusione di ogni altro foro.

ARTICOLO 16 – MODIFICHE

16.1. Qualsiasi modifica del presente Accordo, ivi compreso ogni eventuale aggiornamento alla pianificazione delle attività, dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime, solo dopo la relativa sottoscrizione di entrambe.

Documento firmato digitalmente.

Il Direttore di IFAC-CNR

Dott. Roberto Pini

Il Soprintendente (SABAP)

Dott. Andrea Pessina

Firmato digitalmente da

ANDREA PESSINA

CN = PESSINA ANDREA
O = MINIST. PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E
PER IL TURISMO
C = IT

I Responsabili tecnico-scientifici:

di IFAC-CNR

Dott.ssa Costanza Cucci

CUCCI COSTANZA
17.12.2020 18:49:19 UTC

del SABAP-MIBACT

Dott.ssa Susanna Sarti

Si dichiara di aver preso esatta visione delle condizioni generali della Convenzione di cui sopra, con particolare attenzione alle condizioni di cui all' Articolo 14 Foro competente.

Sopra riportate, le cui clausole – oggetto di specifica trattativa – si intendono accettate a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

Il Direttore di IFAC-CNR

Dott. Roberto Pini

Il Soprintendente (SABAP)

Dott. Andrea Pessina

Firmato digitalmente da

ANDREA PESSINA

CN = PESSINA ANDREA
O = MINIST. PER I BENI E
LE ATTIVITA' CULTURALI E
PER IL TURISMO
C = IT

ALLEGATO 1

PRIMO PROGRAMMA CONGIUNTO DI RICERCA

Indagini scientifiche su reperti conservati nella collezione egizia del Museo Etnografico Missionario Francese di Fiesole

Premesso che

- IFAC-CNR ha interesse all'acquisizione di dati immagine e dati analitici su reperti egizi ai fini di una ricerca in ambito di applicazioni ICT in archeologia;
- il SABAP-MIBACT ha interesse nel fornire il supporto necessario a consentire l'acquisizione di suddetti dati sui reperti della collezione;

In ragione di quanto indicato in premessa le parti stabiliscono quale loro primo programma congiunto quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1.1. Con il presente Accordo IFAC-CNR e SABAP-MIBACT stabiliscono, nell'ambito della loro collaborazione tecnico-scientifica, di lavorare sui seguenti punti:

- Campagne di misura in-situ mediante tecniche analitiche non-invasive puntuali e/o di imaging (quali ad esempio: spettroscopia di riflettanza UV-Vis-NIR, Raman, FT-IR, imaging iperspettrale, tecniche multibanda, fluorescenza UV) su reperti selezionati dalla sezione Egizia della collezione del Museo Etnografico Missionario Francese di Fiesole.
- Analisi ed elaborazione dei dati acquisiti mediante algoritmi diversi, inclusi tecniche di analisi multivariata e metodi di Intelligenza artificiale. Aggiornamento della documentazione relativa ai reperti analizzati, con dati immagine e un rapporto tecnico che documenti lo stato di conservazione
Divulgazione, disseminazione e comunicazione dei risultati conseguiti

ARTICOLO 2 – OBBLIGHI DELLE PARTI

2.1. IFAC-CNR si obbliga a rispettare la normativa applicabile al presente Accordo di Collaborazione scientifica e, in modo specifico:

- a) a fornire al SABAP-MIBACT le competenze scientifiche nell'ambito dell'applicazione delle tecniche e delle metodiche di cui all'art 1 dell'Allegato 1 per l'analisi di oggetti museali;

- b) a fornire al SABAP-MIBACT il supporto eventualmente necessario a produrre documentazione aggiornata sui reperti;
- c) in generale, a mettere a disposizione di SABAP-MIBACT tutte le informazioni necessarie all'esatta esecuzione dell'attività di cui all'art.1 dell'Allegato 1;

2.2. SABAP-MIBACT si obbliga a rispettare la normativa applicabile al presente Accordo di Collaborazione scientifica e, in modo specifico

- a) a mettere a disposizione di IFAC-CNR il personale e le competenze necessarie allo svolgimento in sicurezza delle campagne di misura sui manufatti artistici selezionati;
- b) a fornire ad IFAC-CNR le competenze tecniche nell'ambito di conservazione e restauro per l'eventuale movimentazione degli oggetti;
- c) a fornire ad IFAC-CNR le competenze tecnico-scientifiche nell'ambito storico-artistico-archeologico;
- d) in generale, a mettere a disposizione di IFAC-CNR tutte le informazioni necessarie all'esatta esecuzione dell'attività di cui all'art.1 dell'Allegato 1;

ARTICOLO 3 – COSTI E RIMBORSI

3.1 Ogni parte sosterrà in autonomia i propri costi e nulla avrà da pretendere dalla controparte per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo.

3.2 Le parti possono comunque, a seguito di specifico emendamento scritto, accordarsi per sostenere alcuni costi unilateralmente, a seguito di rimborso parziale a carico della controparte.

ARTICOLO 4 – DURATA

4.1. Le attività di cui al presente Allegato 1 all'Accordo si svolgeranno nell'arco di 3 anni (36 mesi) a decorrere dalla stipula del presente atto.

ARTICOLO 5 – LUOGO DI ESECUZIONE

5.1. Le attività oggetto del presente Allegato 1 all'Accordo si svolgeranno presso IFAC-CNR e SABAP-MIBACT.

Il Direttore di IFAC-CNR
Dott. Roberto Pini

Il Soprintendente (SABAP)
Dott. Andrea Pessina

 PINI ROBERTO
18.12.2020
10:04:59 UTC

Firmato digitalmente da
ANDREA PESSINA
CN = PESSINA ANDREA
O = MINIST. PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI E PER IL TURISMO
C = IT